



Stefano Paderni
NOTAIO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE AULINAS - ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART.1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE AULINAS - ENTE DEL TERZO SETTORE" e in forma abbreviata "AULINAS - ETS".

Allegato "B"

N.17539 Repertorio

N.11470 Raccolta

1.2 L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico delle Associazioni, nell'ambito del modello organizzativo dell'Associazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Associazione assumerà la denominazione "ASSOCIAZIONE AULINAS - ENTE DEL TERZO SETTORE" e in forma abbreviata "AULINAS - ETS".

ART.2

SEDE E DURATA

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Bagnara Calabra (RC).

2.2 Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

2.3 L'Associazione ha durata a tempo indeterminato. L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche del predetto termine.

ART.3

	<u>SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI</u>	
	3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante	
	l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti	
	attività di interesse generale:	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno	
	2016, n.106;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	- formazione universitaria e post universitaria:	
	In particolare la Società potrà svolgere le seguenti attività:	
	- Attività Culturali ed Artistiche;	

	- Attività sportive dilettantistiche;	
	- Attività ricreative e di socializzazione;	
	- Istruzione professionale e degli adulti;	
	- Ricerca;	
	- Promozione dello sviluppo economico e sociale della	
	collettività;	
	- Addestramento, avviamento professionale e inserimento	
	lavorativo;	
	- nonché altre attività connesse alle precedenti.	
	3.2 Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere la	
	formazione professionale in senso ampio, lo sviluppo del	
	territorio e la valorizzazione delle risorse locali, con	
	particolare attenzione alle aree rurali. A tal fine,	
	l'Associazione opera attraverso un'azione integrata e	
	coordinata tra tutti i soggetti pubblici e privati attivi	
	nell'area di riferimento, basandosi su una strategia	
	condivisa e sul metodo della concertazione.	
	L'Associazione può inoltre attivare iniziative volte alla	
	valorizzazione delle risorse locali, in coerenza con altri	
	programmi e strumenti di sviluppo territoriale.	
	Si propone, pertanto, di contribuire in modo attivo e	
	qualificato allo sviluppo sostenibile dei territori e alla	
	valorizzazione delle risorse locali, attraverso una strategia	
	integrata che promuova la cooperazione tra soggetti pubblici	
	e privati, nel quadro dei programmi di sviluppo comunitari,	

		nazionali e regionali.	
	1. In ambito strategico e territoriale		
	a) Promuovere e sostenere politiche territoriali orientate		
	alla partecipazione e all'attuazione concreta dei programmi		
	di sviluppo comunitari, nazionali e regionali;		
	b) Partecipare attivamente alla definizione e realizzazione		
	di strategie di sviluppo durevole delle aree rurali,		
	rispettose dell'identità culturale, della biodiversità e		
	dell'ambiente;		
	c) Collaborare a programmi e progetti coerenti con le proprie		
	finalità, contribuendo alla pianificazione integrata e		
	partecipata dello sviluppo locale.		
	2. Nell'ambito della Formazione professionale, istruzione e		
	lavoro:		
	L'Associazione attribuisce un ruolo centrale alla formazione		
	professionale, considerata leva fondamentale per la crescita		
	individuale, l'occupabilità e la coesione sociale. A tal		
	fine, promuove:		
	- iniziative di orientamento, formazione iniziale e continua,		
	aggiornamento, specializzazione, qualificazione e		
	riqualificazione professionale rivolte a giovani, adulti,		
	donne, imprenditori, lavoratori, personale della pubblica		
	amministrazione e soggetti svantaggiati (disoccupati,		
	migranti, persone con disabilità, NEET);		
	- percorsi di formazione superiore e di formazione tecnica e		

	professionale post-secondaria, anche in raccordo con ITS,	
	università, enti pubblici e imprese;	
	- attività volte all'assolvimento dell'obbligo formativo e al	
	contrasto alla dispersione scolastica, in collaborazione con	
	scuole, centri di formazione e servizi sociali;	
	- attività di aggiornamento e formazione dei formatori e	
	operatori del settore educativo e formativo;	
	- progetti di mobilità, scambio e cooperazione internazionale	
	nel campo della formazione professionale, sostenuti da	
	programmi europei (FSE+, Erasmus+, ecc.);	
	- studi, ricerche, sperimentazioni e attività di	
	documentazione, monitoraggio, valutazione e certificazione	
	delle competenze, anche mediante l'utilizzo di tecnologie	
	digitali e strumenti innovativi.	
	3. Nell'ambito della Cultura, coesione sociale e cittadinanza	
	attiva:	
	l'Associazione promuove iniziative culturali, sociali,	
	artistiche e ambientali volte a:	
	- valorizzare il patrimonio culturale, materiale e	
	immateriale, locale e regionale, attraverso attività di	
	ricerca, restauro, divulgazione e fruizione partecipata;	
	- favorire l'inclusione sociale, l'integrazione culturale e	
	professionale delle persone con disabilità e di altri gruppi	
	svantaggiati;	
	- promuovere il benessere, la salute, lo sport e la qualità	

	della vita attraverso percorsi educativi e iniziative	
	pubbliche;	
	- sostenere l'attività editoriale, la produzione di materiali	
	didattici, la comunicazione multimediale e l'accesso alla	
	conoscenza.	
	4. Nell'ambito dello Sviluppo economico, imprenditoria e	
	innovazione:	
	l'Associazione intende:	
	a) Sostenere lo sviluppo del turismo locale e delle	
	microimprese, con particolare attenzione al settore rurale e	
	alle attività tradizionali, artigianali e agroalimentari di	
	qualità;	
	b) Promuovere l'imprenditorialità giovanile e favorire il	
	ricambio generazionale nelle imprese familiari e agricole;	
	c) Rafforzare le competenze imprenditoriali e manageriali	
	attraverso percorsi formativi mirati;	
	d) Favorire l'innovazione nei processi produttivi e nei	
	servizi attraverso l'adozione di strumenti tecnologici e	
	infrastrutture immateriali;	
	e) Promuovere il marketing territoriale, la cooperazione tra	
	attori locali e la partecipazione a reti e partenariati	
	nazionali e internazionali;	
	f) Sostenere processi di transizione ecologica, economia	
	circolare e salvaguardia del paesaggio e delle risorse	
	naturali.	

	5. Nell'ambito degli Strumenti e modalità operative:	
	per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione	
	potrà:	
	- gestire direttamente centri e corsi di formazione in Italia	
	e all'estero;	
	- aderire a reti, federazioni e consorzi con altri enti	
	formativi, istituti di ricerca, università, organizzazioni	
	pubbliche e private, in ambito nazionale e internazionale;	
	- organizzare e partecipare a convegni, fiere, eventi,	
	manifestazioni e scambi culturali;	
	- fornire servizi di consulenza, progettazione,	
	documentazione, monitoraggio e valutazione a favore di enti	
	pubblici e privati;	
	- partecipare a bandi, avvisi, strumenti di programmazione e	
	pianificazione, in qualità di soggetto giuridico rilevante	
	nel contesto territoriale di riferimento.	
	3.3.1 L'Associazione può esercitare attività diverse,	
	strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse	
	generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	La loro individuazione potrà essere operata su proposta del	
	Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.	
	Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il	
	Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e	
	strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi	

		dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.	
		3.4 L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di	
		finanziare la propria attività istituzionale, anche	
		attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o	
		contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche	
		essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o	
		attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di	
		modico valore.	
		<u>ART.4</u>	
		<u>ASSOCIATI</u>	
		4.1 Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che	
		successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne	
		parte con deliberazione dell'organo amministrativo.	
		4.2 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei	
		confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il	
		principio generale della democraticità della struttura e	
		dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
		4.3 Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento,	
		sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi	
		derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle	
		deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del	
		pagamento della quota associativa fissata periodicamente	
		dall'organo amministrativo.	
		4.4 Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri	
		dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali	

	dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)	
	facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne	
	consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione	
	con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.	
	<u>ART.5</u>	
	<u>VOLONTARI</u>	
	5.1 L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle	
	proprie attività dell'opera di volontari.	
	5.2 Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono	
	attività in favore dell'Associazione o dei progetti	
	dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e	
	le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini	
	di lucro neanche indiretto.	
	5.3 I volontari possono essere iscritti in apposito Registro	
	dei Volontari.	
	<u>ART.6</u>	
	<u>AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI</u>	
	6.1 Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa	
	domanda all'organo amministrativo mediante istanza che	
	contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita	
	adesione al presente statuto.	
	6.2 Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con	
	delibera da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito	
	all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli	
	associati.	

6.3	L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.	
	<u>ART.7</u>	
	<u>RECESSO ED ESCLUSIONE</u>	
7.1	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.	
7.2	Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.	
7.3	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.	
7.4	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.	
7.5	Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto	

	associativo, l'associato non ha alcun diritto alla	
	ripetizione di quanto versato all'Associato.	
	<u>ART.8</u>	
	<u>ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</u>	
	8.1 Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente.	
	8.2 Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche	
	un Revisore Legale dei Conti e un Organo di Controllo.	
	<u>ART.9</u>	
	<u>ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI</u>	
	A) FUNZIONI	
	9.1 L'Assemblea degli associati:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, e,	
	quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale);	
	- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e	
	promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione dell'Associazione;	

	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che respingono domande di ammissione o che	
	procedono all'esclusione di un associato;	
	- delibera sugli altri soggetti ad essa attribuiti dalla	
	legge o dal presente statuto.	
	B) CONVOCAZIONE	
	9.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una	
	volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio	
	e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	9.2.1 L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta	
	il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne	
	sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli	
	associati aventi diritto di voto.	
	9.2.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,	
	dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle	
	materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di	
	strumento di comunicazione che garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima	
	dell'Assemblea.	
	9.2.3 La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata	
	all'indirizzo, anche di posta elettronica o PEC, comunicato	

	dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente	
	variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta	
	all'Associazione.	
	9.2.4 L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi	
	diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per	
	l'Assemblea.	
	C) DIRITTO DI VOTO	
	9.3 Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da	
	almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data	
	d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di	
	ammissione dell'associato.	
	9.3.1 Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato	
	che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto	
	plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati	
	con un massimo di 5 (cinque) voti.	
	9.3.2 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea	
	da altro associato mediante speciale delega scritta,	
	apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un	
	associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5	
	(cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno	
	di 500 (cinquecento) associati.	
	9.3.3 Il voto si esercita in modo palese.	
	D) SVOLGIMENTO	
	9.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del	

	Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo,	
	dall'associato indicato dall'Assemblea stessa; la	
	verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un	
	segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad	
	un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo	
	verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.	
	9.4.1 Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri	
	ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della	
	riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti libero e	
	sereno esercizio dei propri diritti di associato; il	
	Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla	
	riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al	
	fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al	
	consapevole esercizio del diritto di voto.	
	9.4.2 L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza	
	contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato	
	dall'avviso di convocazione.	
	9.4.3 Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo,	
	indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni	
	dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali ossia in audio o video conferenza, purché	
	ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel	
	verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea	

	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	9.4.4 Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene	
	svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	
	E) MAGGIORANZE	
	9.5 L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della	
	metà più uno degli associati aventi diritto di voto e	
	delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.	
	9.5.1 In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai	
	presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	9.5.2 Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello	
	statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	9.5.3 Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento	
	dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il	
	voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	9.5.4 Nelle deliberazioni che riguardano la loro	

	responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno	
	diritto di voto.	
	<u>ART.10</u>	
	<u>CONSIGLIO DIRETTIVO</u>	
	A) FUNZIONI	
	10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione	
	ed amministrazione dell'Associazione.	
	10.1.1 E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria	
	e straordinaria dell'Associazione.	
	10.1.2 Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- convocare l'Assemblea degli Associati;	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il	
	bilancio sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul	
	funzionamento dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	referiti o riferibili, fra i quali acquistare o alienare beni	
	mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e	
	legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e	
	più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione,	
	contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre	
	istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica	
	Amministrazione;	

	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote	
	di ingresso;	
	- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi,	
	gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque	
	denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni	
	Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di	
	Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre	
	modalità simili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il	
	compimento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia	
	espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di	
	altri organi.	
	10.1.3 II Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri	
	componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o	
	categorie di atti determinati.	
	B) COMPOSIZIONE	
	10.2 II Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri	
	variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) determinato dall'Assemblea	
	in sede di nomina. I componenti il Direttivo sono scelti fra	
	gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre)	
	esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a	

	quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.	
	10.2.1 Essi sono rieleggibili.	
	10.2.2 I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza professionale;	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività	
	istituzionali;	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o	
	confliggenti con quelli propri dell'Associazione.	
	10.2.3 Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si	
	decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni,	
	morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.	
	10.2.4 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il	
	Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario	
	Generale e un Tesoriere.	
	10.2.5 Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o	
	più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i	
	consiglieri così nominati restano in carica sino	
	all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.	
	10.2.6 La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso	
	delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	C) FUNZIONAMENTO	
	10.3 II Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione	

	da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del	
	giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di	
	comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	10.3.1 La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi	
	diritto almeno 7 (sette) e giorni prima della riunione; nei	
	casi di indifferibile urgenza il Consiglio può esser	
	convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	10.3.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di	
	intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di	
	Controllo.	
	10.3.3 Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito,	
	anche in assenza di formale suoi componenti in carica, purché	
	i componenti e l'Organo di Controllo, siano stati informati e	
	non vi si oppongano.	
	10.3.4 Il Consiglio delibera sempre maggioranza dei suoi	
	componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	10.3.5 Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali, ossia in audio o videoconferenza	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	

	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	10.3.6 Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene	
	svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	
	10.3.7 Di ogni deliberazione si redige processo verbale	
	firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro	
	dei verbali del Consiglio.	
	D) DOVERI DELL'UFFICIO	
	10.4 I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a	
	partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il	
	consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre	
	riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	10.4.1 Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere	
	attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano	
	incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza	
	con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno	
	all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.	
	10.4.2 I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi	
	dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso	
	sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi	
	dall'esercitare il diritto di voto.	

	10.4.3 Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo	
	2475-ter c.c.	
	<u>ART.11</u>	
	<u>PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE</u>	
	11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei	
	confronti dei terzi e in giudizio.	
	11.2 E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che	
	presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e	
	coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è	
	rieleggibile.	
	11.3 In caso di temporanea impossibilità ad agire	
	personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie	
	attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di	
	atti determinati.	
	<u>ART.12</u>	
	<u>ORGANO DI CONTROLLO</u>	
	A) FUNZIONI	
	12.1 Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia	
	ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo	
	monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in	
	sede di nomina.	
	12.1.1 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo	

	concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione	
	legale dei conti.	
	12.1.2 I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a	
	partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il	
	bilancio.	
	B) COMPOSIZIONE	
	12.2 Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre	
	membri scelti fra persone non associate, almeno una delle	
	quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	12.2.1 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3	
	(tre) esercizi e sono rieleggibili.	
	12.2.2 La scadenza dell'Organo di Controllo non può	
	coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è	
	possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra	
	o infra triennale.	
	12.2.3 Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le	
	cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo	
	2399 c.c.	
	12.2.4 La funzione di componente l'Organo di Controllo è	
	incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.	
	<u>ART.13</u>	
	<u>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u>	
	13.1 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto	
	opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o	

una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13.2	La revisione legale dei conti può essere affidata
	all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti
	devono essere scelti fra revisori legali iscritti
	nell'apposito registro.

ART. 14

PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

A) COMPOSIZIONE

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

14.1.1	In caso di ottenimento della personalità giuridica,
	qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo
	dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo
	amministrativo senza indugio deve provvedere alla
	ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare
	la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di
	associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento
	dell'Ente.

14.1.2	Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può
	costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico

	affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e	
	seguenti c.c.	
	B) FUNZIONE	
	14.2 Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività	
	istituzionale così come definita dal presente statuto	
	all'articolo 2.	
	14.2.1 In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è	
	vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di	
	associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso	
	o cessazione individuale del rapporto associativo.	
	14.2.2 Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta	
	di utili le attività esplicate al comma 3 dell'art.8 del	
	Codice del Terzo Settore.	
	C) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	
	14.3 Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito	
	l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni	
	destinati ad uno specifico affare o al rimborso di	
	finanziamenti destinati ad uno specifico affare.	
	<u>ART. 15</u>	
	<u>BILANCIO</u>	
	15.1 L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	15.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il	

	Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli	
	Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto	
	nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal	
	rendiconto gestionale con l'indicazione di proventi e oneri	
	dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che	
	illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento	
	economico e gestionale dell'Ente, le modalità di	
	perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il	
	carattere secondario e strumentale delle attività diverse da	
	quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di	
	eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo	
	di Controllo e/o dal Revisore.	
	15.3 Il bilancio così formato, una volta approvato	
	dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.	
	15.4 Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio	
	Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con	
	le modalità previste dalla legge.	
	15.5 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve	
	essere pubblicato annualmente anche nel sito internet	
	dell'Associazione o nel sito internet 'della rete associativa	
	di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi	
	o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio	
	Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli	

associati.

ART. 16

DEVOLUZIONE

16.1	In caso di estinzione o scioglimento patrimonio residuo
	è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con
	delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del
	competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ART. 17

CLAUSOLA DI RINVIO

17.1	Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
-------------	---

F.to Giusy Dato - Stefano Paderni Notaio - Impronta Sigillo

Io sottoscritto Dott. Stefano Paderni Notaio in Locri, iscritto presso il collegio Notarile dei distretti riuniti di Reggio Calabria e Locri, certifico ai sensi dell'art.22 del C.A.D., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Locri 29 luglio 2025